

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 13 MARZO 1952

(71^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

INDI

del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali di concessionari speciali » (N. 2078) :

| | |
|----------------------------------|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 845, 846 |
| GRAVA, <i>relatore</i> | 846, 847 |
| BEI Adele | 846, 848 |
| VENDITTI | 846 |

« Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » (N. 1941) :

| | |
|---|-----|
| PRESIDENTE | 849 |
| SACCO, <i>relatore</i> | 849 |
| DEL Bo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 849 |

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Braccesi, D'Aragona, Farina, Fiore, Grava, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Interviene alla riunione l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali di concessionari speciali » (N. 2078) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali di concessionari speciali ».

Come i colleghi ricordano su questo disegno di legge si è già svolta un'ampia discussione. Alcuni colleghi credettero però opportuno di chiedere un rinvio nell'approvazione del disegno di legge in attesa di ulteriori informazioni da assumersi su taluni punti. Do senz'altro la parola all'onorevole relatore, senatore Grava,

perchè informi la Commissione sulle eventuali notizie da lui raccolte.

GRAVA, *relatore*. L'ostacolo che ci aveva impedito di approvare precedentemente il disegno di legge è stato rimosso in sede sindacale mercè l'intervento dell'onorevole Sottosegretario Del Bo e della onorevole Bei, rappresentante delle tabacchine. Penso pertanto che possiamo senz'altro passare all'approvazione degli articoli del disegno di legge. Senonchè nell'ultima riunione l'onorevole Commissione mi aveva dato l'incarico di assumere alcune informazioni e risulta dal resoconto stenografico di quella riunione, precisamente la riunione del 14 febbraio 1952, una dichiarazione della onorevole Bei, la quale affermava: « Non posso accettare quello che dice l'onorevole Grava, in quanto il 5 per cento è stato stabilito dopo l'accordo del 1949. Prima si faceva la differenza tra le diverse qualità di tabacco; dopo il 1949 è stato stabilito che per tutti i tipi di tabacco lo Stato concedesse il 5 per cento. Questa è la ragione per cui la Cassa presenta un avanzo ».

Ho assunto queste informazioni e debbo dire che i nuovi dati corrispondono a quelli che avevo avuto l'onore di esporre alla Commissione in precedenza e debbo dire che, come era mio dovere di relatore, io ero già in possesso di queste informazioni che avevo raccolto, sia pure sommariamente, ed avevo comunicato alla Commissione. Si disse che lo Stato corrispondeva il 5 per cento ai concessionari perchè lo erogassero a favore degli assegni familiari o per l'assistenza contro le malattie. La notizia risulta inesatta ed anche la Confederazione generale del lavoro, alla quale mi sono rivolto, conferma la mia tesi e che cioè soltanto fino al 1947, in considerazione del fatto che non era stato stipulato il contratto generale per la produzione del tabacco, aveva stabilito con i concessionari un prezzo globale per ogni quintale di tabacco ed in questo prezzo erano comprese naturalmente le spese di produzione, quella che era la mercede giornaliera di allora ed i contributi previdenziali. La Confederazione generale del lavoro mi ha dato la tabella precisa che conferma i dati che io già avevo avuto da altre fonti ufficiali. Vi è un 3,50 per cento per invalidità e vecchiaia, un 2,50 per cento per la tubercolosi, un 3 per cento per la nuzia-

lità e la natalità, e un 5 per cento per l'assistenza malattie. Quindi risulta da ciò che il 5 per cento non veniva fornito in più per l'assistenza malattie ma concorrevva a formare la cifra della spesa totale di produzione. Se questo 5 per cento era in più andava accentrato nella Cassa, se era in meno doveva essere pagato dai concessionari. Comunque ciò non ha più importanza, ma era mio dovere spiegare a fondo la questione perchè la cosa riguarda un po' la mia lealtà e onestà di relatore. La situazione inoltre si è modificata dal 1947 ed io ho qui tutti i contratti da quell'anno in poi. Attualmente il prezzo del tabacco viene indicato dallo Stato ed è disposto a mezzo di decreto legge. Ulteriori informazioni che provengono dalla Direzione generale del monopolio dicono che non si è mai pensato di corrispondere ai concessionari un 5 per cento in più a fondo perduto per l'assistenza malattie o per gli assegni familiari.

Fatta questa dichiarazione, debbo compiacermi con l'onorevole Sottosegretario e con l'onorevole Bei perchè la questione è stata definita in sede sindacale. Si tratta infatti di un problema che è di competenza specifica delle organizzazioni sindacali ed è nostro dovere tradurre in atto l'accordo sindacale in una norma oggettiva e cogente. Concludo quindi nello stesso senso in cui avevo concluso nella scorsa riunione pregando i colleghi di approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. A nome della Commissione debbo dichiarare all'onorevole Grava che nessuno ha mai ritenuto di mettere in dubbio la sua probità e la sua sperimentatissima diligenza di relatore. Resta quindi chiarito che si trattò solo di una richiesta di delucidazioni da parte di alcuni membri della Commissione, senza che con ciò si intendesse minimamente fare atto di sfiducia verso il senatore Grava.

BEI ADELE. Come il collega Grava ha già comunicato, ogni questione è stata appiannata in sede sindacale e a noi non resta quindi che approvare il disegno di legge così come è augurandoci che esso possa entrare in vigore fin dal mese di aprile. E questo è insieme un augurio ed una raccomandazione.

VENDITTI. Do senz'altro la mia approvazione al disegno di legge affermando però nello stesso tempo di non accettare il principio, cui

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

71ª RIUNIONE (13 marzo 1952)

ha fatto riferimento il senatore Grava, di un qualsiasi vincolo delle nostre deliberazioni a precedenti accordi sindacali.

GRAVA, *relatore*. Con le mie dichiarazioni non ho inteso mettere in dubbio la libertà delle nostre decisioni ma soltanto ho inteso mettere in rilievo che, approvando questo disegno di legge, davamo sanzione legislativa ad un accordo sindacale già intervenuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Ricordo inoltre che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole all'approvazione del disegno di legge:

Art. 1.

È istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti magazzini.

Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dalla tabella I) allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Art. 2.

La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui al comma primo dell'articolo precedente sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41

e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denunce di cui all'articolo 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonché un elenco nominativo dei prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui al citato primo comma dell'articolo 1 con l'indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

(È approvato).

Art. 3.

Per la gestione di cui all'articolo 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

La sezione predetta è composta, oltreché dei membri di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle aziende concessionarie della coltivazione e lavorazione del tabacco e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in sua vece o impedimento, da uno dei vicepresidenti dell'Istituto stesso o da persona da lui delegata.

(È approvato).

Art. 4.

La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

71ª RIUNIONE (13 marzo 1952)

assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 1, è assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.

Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia

per i lavoratori dell'agricoltura, nonché le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua pubblicazione.

BEI ADELE. Dichiaro di ritirare l'emendamento che avevo presentato all'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge già approvata con l'approvazione dell'articolo 1:

TABELLA I.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DEL TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI

a) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4, rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

| AVENTI DIRITTO | Per ciascun figlio | Per la moglie ed il marito invalido | Per ciascun genitore |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Operai | 690 | 408 | 294 |
| Impiegati | 720 | 420 | 303 |

b) *Contributi.*

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 13.35 per cento sulla retribuzione lorda.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

71^a RIUNIONE (13 marzo 1952)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » (N. 1941) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri: « Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione ».

Ricordo alla Commissione che anche su questo disegno di legge dopo la relazione del collega Sacco, si è già svolta un'ampia discussione. Ad un certo punto l'esame del disegno di legge fu sospeso perchè era sorto il dubbio che il nuovo testo dell'articolo unico proposto dal relatore dovesse essere sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro.

SACCO, *relatore*. Fu precisamente l'onorevole Presidente della Commissione che si impegnò ad interpellare il Ministro del bilancio in modo che questi non avesse la sorpresa di vedersi regalato un onere senza esserne avvertito. Io ritengo che questo avvicinamento sia avvenuto e che impedimenti non ve ne siano. D'altra parte la Commissione è sovrana e noi possiamo in ogni caso deliberare.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il punto di vista

del senatore Sacco è condiviso dal Ministero del lavoro, che accetta il testo dell'articolo unico proposto dall'onorevole relatore. Debbo aggiungere anche che il Ministero del lavoro ha preso contatto con il Ministero del bilancio che si è dichiarato favorevole.

PRESIDENTE. Penso allora che possiamo senz'altro procedere all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dal relatore. Ne dò nuovamente lettura:

Articolo unico.

La relazione generale sulla situazione economica del Paese da presentarsi al Parlamento a sensi della legge 21 agosto 1949, n. 639 dovrà contenere rilevamenti statistici ed analitici sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro in Italia, con particolare riguardo ai fenomeni della mobilità dell'occupazione, nonché alla disoccupazione ed alla emigrazione.

La sopradetta relazione dovrà dare notizie sull'andamento del mercato del lavoro negli ultimi 12 mesi ed una prospettiva, per quanto possibile approssimata alla situazione economica, per l'annata successiva. Dovrà contenere un prospetto statistico-finanziario delle attività previdenziali comunque esercitate nel Paese.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nell'articolo unico proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,40.